



**CITTA' DI VIBO VALENTIA**

**UFFICIO DI GABINETTO**

**Ord. N.1979 del 22.03.2021**

**Oggetto:** rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati sulla sede viaria e margini stradali in area di proprietà CORAP.

**IL SINDACO**

### **CONSIDERATO**

che l'area industriale e tutte le strade di proprietà ricadenti nel territorio comunale di Vibo Valentia, in particolare in località Aeroporto e frazione Portosalvo nonché in Vibo Marina Via degli Abruzzi e bretella di collegamento tra SP 95 e Via Parodi (zona ex Cementificio) di proprietà del CORAP, sia sulla sede viaria e sia ai margini stradali, oltre che all'interno di lotti in concessione a privati, risultano invase da rifiuti abbandonati da ignoti che, oltre a costituire intralcio alla circolazione veicolare, rappresentano un potenziale pericolo per la salute e l'igiene pubblica;

### **VISTO**

il Decreto Legislativo n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti;

### **VISTO**

In particolare l'art. 192 del citato decreto che recita:

- 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
- 2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*
- 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*

4. *Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.*

#### **PRESO ATTO**

Che l'**art. 14 del D.L.gs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)** aggiornato alle modifiche introdotte con il D.L. 24/04/2017 n. 50, prevede che **gli enti proprietari sono tenuti alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade**, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle pertinenze, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione;

#### **VISTA**

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3256 del 31/05/2012 relativa alla controversa materia sulla competenza a bonificare i siti con rifiuti abbandonati sulla sede ovvero sulle pertinenze stradali, la quale ha stabilito **che in base al disposto dall'art. 184, comma 2 del D. L.gs. 152/2006 "i rifiuti di qualunque natura o provenienza abbandonati in strade e aree pubbliche sono urbani"** e che in base all'art. 188 dello stesso D. L.gs., 152/2006 **"l'Ente Proprietario della strada diventa detentore del rifiuto abbandonato sulla stessa da ignoti"**.

La stessa sentenza recita: *"Ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, spetta agli enti proprietari (e ai concessionari delle autostrade) provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione. Infatti, seppure per un verso non può negarsi che l'art. 14 del D.L.vo n. 22/1997, oggi sostituito dall'art. 192 TUA, preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa";*

#### **VISTE**

-La nota prot. n. 48315 del 18.10.2019 del Sindaco della Città trasmessa al CORAP e riferita alle condizioni di degrado delle strade di competenza dello stesso CORAP;

-La nota prot. n. 17674 del 23.04.2020 con la quale il Sindaco chiede un incontro al CORAP mirato alla risoluzione della problematica di abbandono di rifiuti sulle strade;

-La nota prot. n. 25926 del 17.06.2020 di convocazione di tavolo tecnico;

## **TENUTO CONTO**

-Di quanto espressamente concordato in sede di tavolo tecnico tenutosi presso il Comune di Vibo Valentia il 07 e ulteriore in data 13 luglio 2020 nella cui circostanza, i partecipanti, CORAP – Provincia di Vibo Valentia – Procura presso il Tribunale di VV – Prefettura VV – ARPACAL – ASP – VV.FF – Sindaco di VV e responsabili dei vari uffici Comunali, hanno manifestato la propria disponibilità, ognuno per la propria competenza, alla risoluzione della problematica dell'abbandono dei rifiuti sulle strade e pertinenze di rispettiva competenza;

## **VISTE**

-La nota prot. n. 30454 del 14.07.2020 con la quale il Sindaco della Città invitava in CORAP ad attivarsi per risoluzione della richiamata problematica sull'abbandono dei rifiuti e sicurezza nella circolazione stradale;

-La nota prot. n. 31075 del 17.07.2020 del CORAP di riscontro alla nota di cui sopra;

-La nota prot. n. 33408 del 31.07.2020 con la quale il Sindaco della Città chiedeva al CORAP ulteriore incontro finalizzato all'assunzione di una decisione globale e risolutoria della problematica;

-La nota prot. n. 44016 del 08.10.2020 trasmessa dal Dirigente Settore Ambiente al CORAP, ANAS e Amm.ne Prov.le di Vibo Valentia circa le competenze sulla rimozione dei rifiuti abbandonati ai margini stradali;

## **RILEVATO**

Che non è stato possibile individuare i responsabili dell'abbandono dei rifiuti e, che pertanto, per effetto dell'articolo 14 del D. Lgs. N. 285/1992, la competenza per la rimozione è attribuita ai proprietari dell'area individuati, nella fattispecie, nel CORAP in quanto ricadenti nelle pertinenze della sede stradale;

## **VISTO**

Il decreto legislativo n. 287/2000 (T.U.EE.LL.)

## **ORDINA**

per le motivazioni in premessa, all'ente CORAP,

- 1) Di provvedere entro e non oltre giorni 15 dalla notificazione del presente provvedimento, alla bonifica, rimozione e smaltimento dei rifiuti rinvenuti in stato di abbandono lungo le strade e relative pertinenze ricadenti nell'area industriale di Vibo Valentia località Aeroporto e Portosalvo nonché in Vibo Marina Via degli Abruzzi e bretella di collegamento tra SP 95 e Via Parodi (zona ex Cementificio) .
- 2) Di provvedere entro e non oltre giorni 15 dalla notificazione del presente provvedimento, ad attivarsi, attraverso gli assegnatari dei lotti o in proprio, per la rimozione rifiuti, pulizia e

decespugliamento delle aree in concessione interne agli agglomerati industriali di località Aeroporto e Portosalvo, nonché in Vibo Marina Via degli Abruzzi e bretella di collegamento tra SP 95 e Via Parodi (zona ex Cementificio) .

#### **AVVISA**

Che in caso di inottemperanza di quanto disposto, entro i termini previsti, si procederà d'ufficio con l'esecuzione in danno e che le spese sostenute saranno imputate all'Ente destinatario del presente provvedimento e rimosse nelle forme previste dalla normativa vigente;

#### **DEMANDA**

Al Comando Polizia Locale per la verifica della corretta esecuzione del presente provvedimento nei termini da esso previsti;

#### **INFORMA**

Che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è la D.ssa Adriana TETI;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

#### **DA' ATTO**

Che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché del sottoscritto che adotta l'atto finale.

#### **DISPONE**

La trasmissione del presente atto all'Ufficio SIC del Settore 1 per la pubblicazione *all'Albo Pretorio* e alla sezione *Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Provvedimenti del Dirigente* nonché, per le rispettive competenze, a:

- a) CORAP sua sede;
- b) Comando Polizia Municipale di Vibo Valentia;
- c) ARPACAL Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia.

Dalla Residenza Municipale, li 22.03.2021



**Il Sindaco**  
**Ayv. Maria Limardo**